

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1638 del 17 settembre 2013

Elenco dei corsi d'acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004; deliberazioni/Cr 13/2013 e Cr 43/2013.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Svincolo parziale dalla tutela paesaggistica di 48 idronimi in 38 comuni.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

L'art. 142, comma 1, lett. c), D.Lgs. 42/2004, individua le aree tutelate per legge che comprendono: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

L'art. 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004, dà facoltà alla Regione di includere in apposito elenco i beni indicati al comma 1, lettera c) del citato articolo (fiumi, torrenti e corsi d'acqua), che siano ritenuti in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici.

Con provvedimento/Cr 940/1994, è stato pubblicato l'elenco dei corsi d'acqua da escludere dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 quater, L. 431/1985.

Una modifica a tale elenco è stata approvata con DGR 1496/2012, con la quale si dava mandato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio di effettuare una ricognizione estesa a tutto il territorio della Regione, per accertare l'effettiva sussistenza della rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua soggetti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), D.Lgs. 42/2004.

La ricognizione è stata effettuata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio che ha informato tutti i comuni della Regione e sulla base delle documentazioni trasmesse, ha considerato 134 segnalazioni. Per ogni corso d'acqua esaminato è stata compilata una apposita scheda per la valutazione in ordine alla sussistenza della rilevanza paesaggistica secondo i criteri indicati nella provvedimento/Cr 51/1985.

A conclusione dell'istruttoria si è accertato che 48 corsi d'acqua, in tutto o in parte, possono essere esclusi dal vincolo in quanto irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio, esaminata la documentazione istruttoria, ha espresso, con nota 17.01.2013, prot. 23929/62.02, parere favorevole alla modifica dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, così come riportato negli **Allegati A e A1**."

Con deliberazioni/Cr 13/2013 e Cr 43/2013, la Giunta Regionale ha chiesto il parere della Seconda Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. c), L.R. 11/2004.

La Seconda Commissione Consiliare ha reso alla Giunta regionale il parere 374 in data 10.09.2013 con esito favorevole a maggioranza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 08.08.1985, n. 431 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 27.06.1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L. 137/2002";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO il provvedimento/Cr 05.12.1985, n. 51 "L. 08.08.1985, n. 431, art. 1 quater. Criteri per la individuazione dell'elenco dei corsi d'acqua da escludere dal vincolo paesaggistico";

VISTO il provvedimento/Cr 28.06.1994, n. 940 "Determinazione dei corsi d'acqua da escludere dal vincolo paesaggistico. L. 431/1985, art. 1/quater";

VISTA la DGR 1496 del 31.07.2012 "Elenco dei corsi d'acqua parzialmente irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, relativamente ai seguenti comuni: San Giorgio in Bosco (PD), Alonte (VI), Brogliano (VI), Mussolente (VI), Tezze Sul Brenta (VI), Gazzo Veronese (VR), Legnago (VR). Deliberazione/Cr 21/2001";

VISTA la deliberazione/Cr 14.05.2013, n. 43 "rettifica della deliberazione/CR 13 del 11.02.2013 "Elenco dei corsi d'acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare. Art. 45 ter, comma 6, lett. c), L.R. 11/2004".

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A e A1**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la modifica dell'elenco dei corsi d'acqua, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, così come riportato nell'**Allegato A**, Relazione ed Elenco e nell'**Allegato A1** Cartografia;
3. di dare mandato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio di rendere pubblico l'elenco di cui al precedente punto 2) e di adeguare conseguentemente la documentazione cartografica;
4. di dare mandato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, di procedere agli accertamenti necessari al fine di determinare la corretta denominazione dei corsi d'acqua compresi negli elenchi regionali in riferimento alla definizione di "fiume" e "torrente", in conformità al quadro conoscitivo regionale e sentiti gli enti competenti;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di trasmettere il presente atto al Ministero Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, per gli eventuali provvedimenti di conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'art 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.